

IL RETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e s.m.i.

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina da ultimo modificato

con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 10,

comma 1 lettera f);

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18

febbraio 2016;

RICHIAMATO per le parti applicabili, il Regolamento per le elezioni dei componenti

del Senato Accademico emanato con D.R. n. 2800 del 19 novembre

2012;

VISTO il D.R. n. del 18 luglio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina

Gugliandolo è stata nominata Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2021-2023;

CONSIDERATA la necessità di dare avvio al procedimento elettorale *de quo* al fine di

garantire il regolare funzionamento dell'organo;

DECRETA

Art. 1 (Indizioni delle votazioni)

Sono indette le elezioni di un Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2023-2025.

Art. 2 (Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno **mercoledì 5 luglio 2023** dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con le modalità indicate nel successivo art. 9.

Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Art. 3 (Elettorato attivo e passivo)

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo spetta ai ricercatori a tempo determinato, senza distinzione in ordine al tipo di contratto, in servizio alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data delle votazioni e che garantiscano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato.

E'escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall' art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

Art.4 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui al D.R. n. 1700 del 5 giugno 2023

Art. 5 (Candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Ateneo con sottoscrizione autografa o firma digitale.

Le candidature dovranno essere inviate per mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@unime.it entro le ore 12,30 del 15 giugno 2023.

Le candidature presentate saranno ammesse o escluse dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico.

Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale dell'Ateneo nei successivi cinque giorni saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse.

La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

Art. 6 (Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi. nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazioni sul sito web dell'Ateneo entro il termine di dieci giorni della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alea procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 7 (Metodo elettorale)

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto dell'Ateneo, i rappresentanti di cui alla lettera f), sono eletti a suffragio universale e diretto.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia la qualifica di ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato più giovane di età.

Art. 8 (Composizione del seggio elettorale)

Con successivo Decreto Rettorale si procederà alla costituzione del seggio elettorale, alla nomina dei componenti ed all'ubicazione dello stesso.

Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove avrà sede il seggio elettorale, nel giorno e secondo gli orari di apertura e di chiusura del seggio già stabiliti nell'art. 2.

Art. 9 (Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell'art. 2 del presente decreto.

Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Procedure Elettorali" il materiale necessario, 60 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le schede di votazione, predisposte dall'Amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio).

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

Espresso il voto l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati, firmati dal presidente e dai componenti del seggio e consegnati all'Unità Operativa Procedure Elettorali per i successivi adempimenti.

Il seggio elettorale procede alla collazione e provvede, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza dell'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@pec.unime.it.** La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12 (Nomina dell'eletto)

Il Rappresentante eletto dura in carica due anni, è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta ed è nominato con decreto del Rettore.

Art. 13 (Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea

R.P.A.. Dott. Giuseppe Bonaccorso